

RGL 1/2021
PARTE II
RGL GIURISPRUDENZA ONLINE
NEWSLETTER N. 3/2021

APPROFONDIMENTI

CASSAZIONE, 26.10.2020, n. 29584, IV S. pen. – Pres. Dovere – Est. Cappello- P.G. Cardia (diff.) – F. C. S.p.a. e O. s.n.c.
Conf. Corte d'Appello Messina, 12.06.2019

Infortunati e malattie professionali – Art. 5, d.lgs. n. 231/2001 – Art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001 – Responsabilità amministrativa da reato – Lesioni colpose aggravate da violazione normativa antinfortunistica – Requisiti imputazione oggettiva – Interesse o vantaggio – Sistematicità della violazione – Necessità – Esclusione.

Ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa da reato, in caso di lesioni colpose aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva dell'interesse non richiede la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, ma può essere provato aliunde, quando le evidenze fattuali dimostrano il collegamento finalistico tra la violazione posta in essere dalla persona fisica e l'interesse dell'ente. (1)

(1) OCCASIONALITÀ E SISTEMATICITÀ DELLE VIOLAZIONI
DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA AI FINI DELLA INTEGRAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'ENTE

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il caso sottoposto ai giudici di legittimità. — 3. L'interesse o il vantaggio tra i criteri di imputazione oggettiva. — 4. La compatibilità del criterio con i reati colposi d'evento. — 5. La non necessarietà del carattere sistematico delle violazioni. — 6. Conclusioni.

1. — *Premessa.* — Sembrano ormai appartenere a un'epoca remota le suggestive osservazioni di Franco Cordero volte a negare l'ipotesi di un'imputazione che non fosse rivolta a una persona fisica: «sarebbe un finto processo se il pubblico ministero perseguisse fantasmi intellettuali, diavoli ovvero santi, cose inanimate, bestie, persone giuridiche, enti collettivi, cadaveri. Bisogna che l'imputazione evochi una persona fisica, esista o no in carne e ossa. Stiamo parlando dei presupposti (*a parte rei*) mancando i quali il processo sa-

rebbe pura apparenza» (1). Ormai quel «microcodice (2)» che disciplina il processo agli enti è parte integrante del sistema. Analoghe considerazioni valgono per i reati colposi di evento, che, seppur tardivamente, sono stati introdotti nel corpo normativo del d.lgs. n. 231/2001 (3) e figurano oggi tra i reati-presupposto della responsabilità penale [*rectius* amministrativa da reato (4)] dell'ente.

2. — *Il caso sottoposto ai giudici di legittimità.* — La sentenza in commento muove da una condanna nei confronti di una società per azioni e di una società in nome collettivo, per le lesioni colpose subite da due dipendenti della seconda, impegnati nella realizzazione di un solaio di un capannone. La contestazione concerneva l'art. 25-*septies*, c. 3, d.lgs. n. 231/2001, in relazione al reato di cui agli artt. 113 e 590 c.p.

La peculiarità del caso afferisce al fatto che la realizzazione del capannone era stata, in realtà, commissionata ad una terza società, estranea al processo, che avrebbe dovuto eseguire i lavori, con una tecnica meno veloce, ma conforme alle prescrizioni imposte a tutela della sicurezza.

Il preposto del rappresentante legale della società committente, al fine di ottenere un'accelerazione nella tempistica dei lavori, decideva, al di fuori del contratto e del progetto originario, di incaricare la società in nome collettivo per un intervento, con essa concordato, difforme dalle modalità previste dal progetto ed «*in spreghio alle più elementari norme antinfortunistiche*».

Il tutto senza informare il direttore dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza, impedendo, di fatto, l'esercizio di quelle funzioni di controllo e sorveglianza imposte a tali soggetti.

Il ricorso, proposto dalla società per azioni, era articolato sulla violazione di legge, a fronte dell'asserita insussistenza del criterio di imputazione previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 dell'interesse o vantaggio.

3. — *L'interesse o il vantaggio tra i criteri di imputazione oggettiva.* — Come noto, la responsabilità amministrativa da reato è integrata qualora si ravvisino i criteri di imputazione oggettiva dell'interesse o vantaggio e la sussistenza di un rapporto qualificato tra l'autore del reato presupposto ed ente (5). Ulteriore criterio fondante è relativo alla cd.

(1) Così Cordero 2001, 232 s.

(2) La definizione è sempre di Cordero 2001, 1299.

(3) Si ricorda che l'art. 25-*septies* è stato inserito a distanza di anni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/01, con la l. 3.8.2007, n. 123, ed è stato successivamente sostituito dall'art. 300, c. 1, d.lgs. n. 81/2008.

(4) L'epanortosi è legata alla cd. truffa delle etichette. Il tema non può essere in questa sede oggetto di approfondimento, ma dato che la sentenza in commento introduce le proprie argomentazioni proprio con riferimento alla natura della responsabilità, riferendosi a un *tertium genus* che coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, richiamando quando affermato dalle Sezioni Unite nel processo ThyssenKrupp, va osservato come di «amministrativo» si rinvenga ben poco. Sia sufficiente rilevare come l'accertamento della responsabilità è demandata al giudice penale con le garanzie che sono proprie del processo penale (seppure con delle peculiarità).

(5) Tali criteri trovano il loro riferimento normativo nell'art. 5 del d.lgs. n. 231/01, che prevede, al primo comma, la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente

colpa di organizzazione, e prevede un «diverso regime di imputazione soggettiva dell'illecito "amministrativo", secondo le cadenze degli artt. 6 e 7» (6), a seconda che la condotta sia posta in essere da un soggetto apicale o subordinato.

Il caso in esame impone alcune riflessioni sul primo dei criteri di imputazione citati.

Si è discusso in primo luogo se l'espressione «interesse o vantaggio» debba essere letta come una endiadi (7). Tale interpretazione muove dalla considerazione che soltanto l'interesse risulterebbe idoneo a stabilire una connessione effettiva tra il fatto e l'ente, mentre il vantaggio non assurgerebbe autonomamente a criterio di imputazione oggettiva (8). Va fin da subito rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha escluso tale interpretazione (9), rilevando come i termini «interesse» e «vantaggio» esprimano concetti giuridicamente diversi e alternativi. Quanto affermato trova una giustificazione di carattere letterale nell'uso della congiunzione avversativa nel testo dell'articolo citato, nonché da una considerazione di carattere sistematico, che sottolinea come l'art. 12, al comma 1, lett. a) preveda una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l'autore abbia commesso il reato nell'interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio alcuno o ne abbia ricavato un vantaggio minimo (10).

Si è così osservato come il reato presupposto della responsabilità «amministrativa» da reato possa essere commesso nell'interesse dell'ente, ma non procurargli in concreto alcun vantaggio.

La giurisprudenza di legittimità, secondo una interpretazione conforme alla Relazione al Decreto, ha ritenuto di distinguere il concetto di «interesse» attinente ad una valutazione antecedente alla commissione del reato presupposto (*ex ante*), secondo un metro di giudizio soggettivo, da quello di «vantaggio», caratterizzato da connotazione essenzialmente oggettiva ed implicante l'effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato (con una valutazione *ex post*) (11).

o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). Il secondo comma esclude la responsabilità nei casi in cui i soggetti suindicati abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

(6) Guerrini 2010, 139.

(7) Sul punto Pulitanò 2002, 425.

(8) In tale ottica si osserva come l'art. 5, c. 3, del d.lgs. 231/01 esclude la responsabilità dell'ente quando i soggetti qualificati abbiano agito «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

(9) Sul punto si segnala Cass. pen., S. V, 4.3.2014, n. 10265, esclude che la locuzione possa essere letta come una endiadi «perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato *ex ante*, con la conseguenza che l'interesse ed il vantaggio devono ritenersi criteri imputativi concorrenti, ma alternativi (Sez. 2, n. 3615/06 del 20 dicembre 2005, D'Azzo, Rv.232957). In tal senso si è voluto dunque soprattutto respingere l'opinione, pur autorevolmente espressa, per cui i due vocaboli utilizzati dal legislatore sarebbero termini, per l'appunto, di una endiadi che additerebbe in realtà all'interprete un criterio ascrittivo unitario della responsabilità da reato, riducibile ad un "interesse" dell'ente inteso in senso obiettivo». Nello stesso senso, Cass. pen., S. IV, 23.5.2018, n. 38363 e Cass. pen., S. U., 18.9.2014, n. 38343.

(10) Cass. pen., S. IV, 14.6.2016, n. 24697.

(11) Cass. pen., S. II, 30.1.2006, n. 3615. In tale decisione, la Cassazione ha rilevato come, tenendo conto anche della Relazione al d.lgs. 231, l'interesse, quanto meno concorrente, della società

Altro aspetto, in realtà non preso in considerazione dalla Corte, ma comunque strettamente connesso all'argomento esaminato, concerne le due divergenti interpretazioni del concetto di interesse: la prima fa coincidere tale criterio con il movente che ha determinato la condotta criminosa (12); la seconda, «oggettivistica», renderebbe la responsabilità per i reati contemplati nell'art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/01 ascrivibile all'ente «solo in quanto espressione di una politica di costi, che sia oggettivamente finalizzata al raggiungimento di un risultato economico vantaggioso per l'ente. E quindi, ai fini dell'ascrizione del fatto colposo all'ente, occorrerebbe che la condotta, in violazione della norma cautelare, possa configurarsi come «geneticamente» collegata al raggiungimento di un fine di vantaggio economico per l'ente nel suo complesso» (13). Verrebbe in tal caso richiesta «una prospettiva funzionale, di gestione degli interessi e di promozione delle attività che definiscono e circoscrivono il profilo di “soggettività” dell'ente collettivo» (14).

Tale seconda interpretazione sembra aderire alla tesi, non accolta dalla giurisprudenza di legittimità, che per conformare il criterio in esame alla propria funzione imputativa richiede che lo stesso assuma una connotazione oggettiva (ingenita in realtà, nella nozione di vantaggio).

In altre parole «ritenendo l'interesse come una qualità che caratterizza la condotta, in sé idonea a produrre un beneficio per l'ente, e non come una sorte di dolo specifico del suo autore, può ben essere ravvisata la compatibilità tra i criteri di imputazione oggettiva della responsabilità da reato dell'ente e la natura dei delitti colposi» (15).

La Corte, nel caso in commento, non approfondisce tale tematica e, dando atto di una «una certa confusione rinvenibile nella sentenza impugnata in ordine alla qualificazione giuridica del presupposto oggettivo» nella parte in cui si riferisce «all'interesse del vantaggio perseguito dalla società committente», ravvisa il criterio di imputazione nella «riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori, in spregio alle più elementari norme di cautela approntate dall'ordinamento, fine al quale è stata ispirata, così come accertato in base alle raccolte evidenze, la condotta degli agenti».

vada valutato «ex ante»; mentre il vantaggio richiede una verifica «ex post». La Corte dichiara di non condividere la definizione «di endiadi attribuita da parte della dottrina alla locuzione: che diluirebbe, così, in più parole un concetto unitario. A prescindere dalla sottigliezza grammaticale che tale figura retorica richiederebbe la congiunzione copulativa “e” tra le parole interesse e vantaggio; e non la congiunzione disgiuntiva “o” presente invece nella norma, non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi: potendosi distinguere un interesse “a monte” della società ad una locupletazione – prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata – in conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio obbiettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente diviso “ex ante” dall'agente».

(12) Secondo tale impostazione che presuppone una «tensione finalistica della volontà dell'autore» porterebbe alla conclusione che il criterio di imputazione «non sarebbe applicabile al reato colposo d'evento, che postula l'assenza di volontà dell'evento. Né sarebbe possibile riferire il criterio in questione, anziché al delitto nel suo complesso, ad una parte sola di esso e, cioè, all'azione (od omissione) colposa, caratterizzata, nel caso specifico, dall'infrazione di una norma prevenzionistica; sicché la responsabilità dell'ente sarebbe responsabilità per l'attività commessa nel suo interesse; poiché verrebbe violato il principio di legalità». Così Pisani 2008, 834

(13) Pisani 2008, 834.

(14) De Vero 2008, 279; Guerrini 2010, 144, 145.

(15) Guerrini 2010, 147.

4. — *La compatibilità del criterio con i reati colposi d'evento.* — Altro tema affrontato dalla Corte concerne la compatibilità logica di tale criterio di imputazione con i reati colposi (16).

In passato l'argomento è stato affrontato dubitando dell'adattabilità della non volontarietà dell'evento che caratterizza gli illeciti colposi al finalismo che è sotteso all'idea di interesse (17). La risposta è stata fornita dalle Sezioni Unite, nelle motivazioni della nota sentenza relativa al caso ThyssenKrupp, in cui la Corte ha chiosato: «il problema prospettato deve essere [...] risolto nella sede propria, che è quella interpretativa. I risultati assurdi, incompatibili con la volontà di un legislatore razionale, cui condurrebbe l'interpretazione letterale della norma, accredita senza difficoltà l'unica alternativa, possibile lettura: i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito; e senza, quindi, alcun vulnus ai principi costituzionali dell'ordinamento penale. Tale soluzione non presenta incongruenze: è ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente» (18).

Si muove dall'ovvia conclusione che la morte o le lesioni riportate da un dipendente in conseguenza della violazioni della normativa antinfortunistica non possa ritenersi riconducibile all'interesse o al vantaggio dell'ente, mentre un vantaggio potrebbe identificarsi con il risparmio di costi o di tempo, legati alla soddisfazione delle misure imposte dalla normativa prevenzionistica, la cui violazione determina l'evento (19).

(16) Cass. pen., S. III, 27.1.2020, n. 3157. Il caso per alcuni versi analogo a quello in commento riguardava i reati ambientali, ed esattamente l'art. 25-*undecies*, c. 2, lett. a), n. 1 e art. 39, in relazione al reato di cui all'art. 137, c. 5, d.lgs. n. 152/06. La società ricorrente lamentava come fosse necessario accertare in concreto se l'omissione in termini di aggiornamento tecnologico mediante la predisposizione di strumenti finalizzati alla prevenzione dell'inquinamento rispondesse ex ante ad un interesse della società o avesse consentito di conseguire un vantaggio; rimarcando l'occasionalità della violazione contestata, essendo stata la società sempre in regola con le autorizzazioni comunali.

(17) Il tema è affrontato da Pisani, 2008, 834. Secondo l'A., il legislatore, nella riforma che ha introdotto il Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro «ha perduto l'occasione di ripulmare un criterio di imputazione della responsabilità dell'ente, dotato di maggior pregnanza rispetto al criterio dell'interesse»; Bricchetti, Pastorelli 2007, 41; Vitarelli 2009, 696; Mereu 2006, 60; Selvaggi 2015, 358.

(18) Cass. pen., S.U., 18.9.2014 n. 38343, già citata.

(19) Ampia la casistica richiamata anche dalla sentenza. Così, di volta in volta, l'interesse o il vantaggio sono stati ritenuti integrati a fronte del «risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza [...], nonché alla generalizzata violazione della disciplina regolante lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi», dall'«incremento economico conseguente all'aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionistica e di quella regolante lo specifico settore lavorativo»: Cass. pen. S. IV, 20.7.2016, n.

5. — *La non necessarietà del carattere sistematico delle violazioni.* — Si deve quindi passare all'esame del punto focale della sentenza, relativo alla necessarietà o meno della violazione sistematica della normativa antinfortunistica. Il ricorso, infatti, era stato proposto dalla società per azioni, che, con unico motivo, aveva dedotto la violazione di legge, in relazione all'art 5 del d.lgs. 231/01, ritenendo non ravvisabile il requisito dell'interesse dell'ente a fronte della iniziativa improvvisata e personale di un soggetto subordinato che aveva provveduto ad incaricare il personale della società in nome collettivo, senza alcuna verifica della idoneità tecnico professionale di questa, e della considerazione che per i reati colposi, la condotta dell'autore del reato avrebbe dovuto essere «espressione di sistematica violazione di regole cautelari, consapevolmente assunta quale “politica” di impresa».

Il ricorso citava la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'interesse dovrebbe essere espressione di un «indirizzo di impresa» finalizzato ad «economie e vantaggi e impropri, in termini di risparmio sui costi del ciclo produttivo e a scapito della sicurezza».

La Quarta Sezione esclude l'accoglibilità della tesi che richiede il carattere sistematico della violazione, osservando come tale criterio non sia affatto contemplato dalla fattispecie né risulta necessario al fine di rinvenire un collegamento tra la condotta del reato presupposto e la responsabilità dell'ente. Infatti, escluso il caso della semplice sottovalutazione dei rischi o di una non corretta considerazione delle misure necessarie, è sufficiente, ai fini della integrazione del criterio di imputazione oggettiva in esame, la consapevole violazione della normativa cautelare per ottenere, ad esempio, un risparmio di costo o comunque soddisfare altri interessi dell'ente.

Sarebbe, inoltre, «eccentrico», secondo la Corte, escludere la rilevanza penale delle condotte che intenzionalmente violano norme cautelari, seppur in modo episodico o occasionale, soltanto in quanto non espressive di una vera e propria «politica aziendale».

Oltretutto, si sottolinea, il concetto di «sistematicità» sarebbe affetto da genericità che non consentirebbe una corretta comprensione dei comportamenti rilevanti.

6. — *Conclusioni.* — La Cassazione dichiara di aderire alle affermazioni del Tribunale, che nella sentenza di condanna, aveva rinvenuto un vantaggio per la società in nome collettivo, che aveva potuto fruire della commessa per lavori ai quali era del tutto estranea (non sussistendo alcun contratto di appalto) ed un interesse della società per azioni, committente, finalizzato alla fruizione in tempi senz'altro più rapidi rispetto al progetto originario della realizzazione del capannone.

Il criterio di imputazione oggettiva dell'interesse può quindi sussistere anche in relazione ad una trasgressione isolata legata, come nel caso di specie, ad una iniziativa estemporanea. Non è affatto necessario provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, quando altre evidenze fattuali, riscontrate nel caso in commento, riescano a fornire prova del collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse della società.

31210; dal «consistente risparmio di costi, in particolare relativi alle consulenze in materia, gli interventi strumentali necessari, nonché alle attività di formazione e informazione del personale»: Cass. pen. S. IV, 29.4.2015, n. 18073. In altro caso, la Corte ha affermato che il criterio di imputazione oggettiva in esame vada letto, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, «come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale»: Cass. pen., S. IV, 16.7.2015, n. 31003.

Tale collegamento, nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, è apparso evidente considerando che la violazione della normativa antinfortunistica risultava palesemente finalizzata alla riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori.

Riferimenti bibliografici

- Bricchetti R., Pastorelli L. (2007), in *Responsabili anche gli enti coinvolti*, in *GDir.*, n.35, 40 ss.
- Cordero F. (2001), *Procedura penale*, VI ediz., Giuffrè, Milano.
- De Vero G. (2008), *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Giuffrè, Milano.
- Guerrini R. (2010), *Le modifiche introdotte al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, in Giunta F., Micheletti D. (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Giuffrè, Milano, 131 ss.
- Mereu A. (2006), *La responsabilità «da reato» degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, in *L'indice Penale*, n. 1, 27 ss.
- Pisani N. (2008), *Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – il commento*, in *Diritto Penale e Processo*, n. 7, 819 ss.
- Pulitanò D. (2002), *La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri d'imputazione*, in *RDPP*, n. 2, 415 ss.
- Selvaggi N. (2015), *Reato colposo e interesse dell'ente. Le Sezioni Unite tra «vecchie» e «nuove» questioni*, in *Le Società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale*, n. 3, 357 ss.
- Vitarelli T. (2009), *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *RDPP*, 695 ss.

Laura Bacchini
Avvocato Roma